



COMUNE DI BRANDIZZO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI PER PROGETTI ED INIZIATIVE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.01.2015

INDICE

- Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Articolo 2 – Principi
- Articolo 3 – Definizione dei Contributi
- Articolo 4 – Domanda di contributo
- Articolo 5 – Modalità di concessione, erogazione e decadenza dei contributi
- Articolo 6 – Obbligo dei beneficiari
- Articolo 7 – Modalità di concessione del patrocinio
- Articolo 8 – Modalità di concessione di altri Benefici Economici
- Articolo 9 – Responsabilità
- Articolo 10 – Albo dei beneficiari e trasparenza

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Comunale l'Amministrazione può concorrere con contributi alla realizzazione di progetti ed iniziative senza fini di lucro, di associazioni ed enti pubblici e privati, persone fisiche, purché rientranti nei fini istituzionali del Comune.
2. A tali effetti sono ad essi riconducibili:
 - a) le attività culturali scientifiche ed educative;
 - b) la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - c) la promozione dell'immagine del Paese anche con convegni, mostre o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico e urbanistico;
 - d) le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
 - e) la promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali;
 - f) le attività umanitarie, socio assistenziali;
 - g) la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
 - h) l'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
 - i) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;
3. Inoltre tutte le attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi del Comune.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche;
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento;
4. I criteri del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di Leggi in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni dei Contributi

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione almeno semestrale; ogni anno le associazioni di Brandizzo iscritte all'Albo o Registro comunale verranno invitate, secondo la procedura e le priorità individuate con deliberazione di Giunta comunale, a presentare opportuna domanda; Nel caso le capacità di bilancio non consentissero l'erogazione di questa tipologia di contributi questo procedimento non verrà attivato;
- b) **Contributi di scopo:** somme di denaro erogate per manifestazioni o eventi in cui l'Amministrazione comunale si avvale di associazioni od enti del territorio per proprie iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, turistico o di promozione del territorio da svolgere in termini di efficacia ed efficienza, nonché di economicità anche con il lavoro di personale volontario;
- c) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- d) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;

- e) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art. 8 comma 3;

Articolo 4 - Domanda di contributo

1. Le associazioni iscritte all'apposito Albo o Registro c.le e altre associazioni o organismi ed enti pubblici e privati che intendono ottenere un contributo devono presentare formale domanda, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:

- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario del Comune;
- dettagliato preventivo di spesa quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e la relativa documentazione;
- dichiarazione di non svolgere attività a fini di lucro o, in alternativa, che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali.

2. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta Ires ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 600/193;
- dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi assicurativi di legge.

3. La domanda con sottoscrizione autenticata dal Presidente o Legale Rappresentante dell'associazione deve essere inoltrata esclusivamente al Settore dell'Amministrazione competente nelle materie di attinenza del progetto, dell'iniziativa e della manifestazione proposti per il contributo.

4. Le associazioni iscritte all'apposito Albo o Registro possono, nella domanda, rinviare alla documentazione acquisita dall'Amministrazione Comunale al momento dell'iscrizione.

5. La documentazione di cui al presente articolo è conservata agli atti e disponibile all'accesso previsto dalla Legge 241/90 (Diritto di accesso alla documentazione amministrativa).

Articolo 5 - Modalità di Concessione, Erogazione e Decadenza dei Contributi

1. I contributi sono concessi con Deliberazione della Giunta Comunale ed erogati con apposita determinazione del responsabile del settore di competenza.

2. Qualora, in sede consuntiva, il deficit dell'iniziativa risultasse inferiore al contributo concesso, si procederà al recupero dell'ammontare eccedente.

3. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 6 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I medesimi beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo (o di altro beneficio economico di cui al successivo art.8) da parte del Comune per lo svolgimento delle

attività. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle iniziative deve recare la seguente dicitura: ***“con il contributo del Comune di Brandizzo”***.

Articolo 7 – Modalità di concessione del Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta C.le.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
3. Il Settore competente verificherà la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, richiedendo eventualmente la sua regolarizzazione o l'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nei tempi richiesti, la domanda di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La concessione del patrocinio non deve di norma, comportare l'assunzione di oneri economici da parte del Comune. È fatta salva la possibilità di concedere Benefici Economici, secondo le modalità espresse nel successivo art. 8.
6. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
7. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: ***“con il patrocinio del Comune di Brandizzo”***.

Articolo 8 – Modalità di concessione di altri Benefici Economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di aree pubbliche, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei canoni ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
3. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria, di scopo o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente.
5. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
6. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
7. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
8. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Articolo 9 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione per cui ha concesso il contributo, il vantaggio economico o il patrocinio.

Articolo 10 – Albo dei beneficiari e trasparenza

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento, compreso il valore monetario dei Benefici Economici di cui all'articolo 8, sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118;
2. È individuato, all'interno dell'organizzazione comunale, l'apposito Ufficio a cui è demandato l'aggiornamento annuale dell'Albo.
3. Le concessioni di Contributi e Benefici Economici sono, altresì, soggette alle norme sulla Trasparenza di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.